

Stralcio della scheda conoscitiva sugli aspetti rilevanti della legge finanziaria 2008, compresi quelli che hanno particolare riferimento alle funzioni ed ai compiti istituzionali delle strutture territoriali del Ministero del lavoro (Legge 24.12.2007 n.244)

A cura del Dr. Francesco Colaci Direttore Regionale DRL L'Aquila

Articolo 1

- **Comma 204 Redditi lavoratori frontalieri**

Per il triennio 2008 – 2010 i redditi dei dipendenti frontalieri residenti nel territorio dello Stato italiano concorrono a formare reddito complessivo per l'importo eccedente 8000 euro.

- **Comma 209 – Fattura elettronica**

A decorrere dalla data che sarà stabilita da apposito decreto del Ministro dell'Economia di concerto con quello per le riforme, diventerà obbligatoria la fattura elettronica per gli operatori che hanno relazioni con la Pubblica Amministrazione.

- **Comma 223 – Imposte inferiori a 12 euro**

Le imposte o addizionali risultanti dalle dichiarazioni dei redditi d' imposta sotto i 12 euro non sono rinnovabili e non possono essere portate a compensazione.

- **Commi da 241 a 246 – Fondo amianto**

Si istituisce presso l'INAIL con contabilità autonoma e separata un Fondo per le vittime dell'amianto in favore di tutte quelle che hanno contratto patologie asbesto correlata per esposizione all'amianto ed alla fibra " "fiberfras " ed in caso di premorte in favore degli eredi.

Le prestazioni del Fondo non escludono e si cumulano con i diritti di cui alle norme generali e speciali dell' ordinamento.

L'organizzazione ed il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono disciplinate con regolamenti del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

- **Comma 303 – Estensione legge 662/96 trasporto locale**

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali si prevede l'estensione alle imprese di trasporto locale delle disposizioni relative ad iniziative di politiche attive per l'occupazione di cui all'art.2 c. 28 della legge 662/96.

- **ISEE - Riccometro**

Le prestazioni sociali agevolate sono subordinate alla presentazione di una certificazione di validità annuale con le informazioni necessarie per calcolare l'ISEE (indicatore della situazione economico equivalente)

Nell'anno è possibile presentare una nuova dichiarazione per registrare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche. La dichiarazione può essere presentata ai Caf, ai Comuni, alle amministrazioni che gestiscono le agevolazioni, alle sedi INPS o all'Agenzia Entrate.

La dichiarazione è comunque sempre inviata telematicamente all'Agenzia Entrate.

- **Comma 346 - Stanziamento Fondi per assunzioni nelle PP.AA.**

Sono stanziati le risorse per alcune assunzioni ritenute indispensabili in alcune Pubbliche Amministrazioni, tra cui quelle nel ruolo degli ispettori del lavoro, per cui si prevede la disponibilità di 1 milione di euro per il 2008, di 8 milioni di euro per il 2009 e di 16 milioni di Euro all'anno a decorrere dal 2010.

- **Comma 371 - Patto di stabilità**

Per il triennio 2008 – 2010 risulta confermato il meccanismo del Patto di stabilità degli Enti locali fondato sugli obiettivi dei saldi di bilancio e non più sulle spese. Rimane invariata la base di calcolo relativa al triennio 2003 – 2005.

Articolo 2

- **Comma 134 - Appalto alle cooperative operanti prevalentemente nei comuni montani**

A tali cooperative possono essere appaltati dagli enti locali determinati lavori (sistemazioni e manutenzione agraria, forestale e del territorio e degli ambienti rurali) a condizione che gli importi dei lavori e servizi non siano superiori a 190 mila euro per anno, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni.

- **Comma 504 - Congedi parentali**

Si prevede l'attribuzione della contribuzione figurativa per i periodi di congedo parentale di cui agli articoli 25 e 35 del T.U. Decreto Legislativo 151/01 e l'esclusione della necessità di anzianità contributiva per coloro che usufruiscono dei congedi predetti.

- **Commi 506 e 507 - Contenzioso INPS per sgravi contributivi nel settore agricolo**

Si autorizza l'INPS a definire in via transattiva il contenzioso in questione, anche per le cooperative sociali con un numero di unità non superiore a 15, tra soci e dipendenti.

- **Comma 508 - Fondo per il finanziamento del Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili del 23.07.07**

Il predetto Fondo viene costituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro nel limite complessivo di 1264 milioni di euro per l'anno 2008, di 1520 milioni di euro per gli anni 2009 e di 3048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ed infine di 1898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

- **Commi 509 e 510 - Bonus per la formazione di lavoratori in cerca di prima occupazione**

Per l'anno 2008 nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per le stesse finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

All'attivazione di quanto sopra provvederà apposito decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia, sentita la Conferenza Unificata Stato Regioni.

- **Comma 520 - Interventi finanziari per il personale del Comando carabinieri per la tutela del lavoro**

Allo scopo di finanziarie le necessità strumentali, di supporto e di formazione del predetto personale sono disponibili 1.734.650,70 euro ed inoltre euro 1.015,00 per l'incremento di organico di 60 unità.

- **Commi 521 e 522 – Ammortizzatori sociali in deroga**

Anche per il 2008, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali è prorogato nel limite di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni per il settore agricolo) il sistema degli ammortizzatori sociali in deroga relativo a situazioni occupazionali non beneficiarie degli interventi ordinari generali della CIGS, e dell'indennità di mobilità e disoccupazione speciale e con riferimento ad li accordi in sede governativa intervenuti entro il 15.06.2008 che recuperano le intese stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero entro il 20.05.2008. Inoltre sono consentite le proroghe dei trattamenti già concessi per piani di gestione delle eccedenze che abbiano comportato una riduzione nella misura pari almeno al 10% del numero dei destinatari dei trattamenti previdenziali scaduti il 31.12.2007, avvertendo che in tali casi la misura del trattamento previdenziale è ridotta del 10% per la prima proroga, del 30% nel caso di proroga successiva e del 40% nel caso di proroghe ulteriori.

- **Comma 523 Proroga CIGS ed interventi mobilità dipendenti da imprese commerciali con più di 50 dipendenti , agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.**

Il trattamento previdenziale può essere concesso sino al 31.12.2007 dal Ministero del Lavoro nel limite della disponibilità assegnata allo scopo che è pari a 45 milioni di Euro a carico del Fondo per l'occupazione.

- **Comma 524 – Proroga a 24 mesi situazioni di crisi aziendali per cessazione di attività**

Sono disponibili sul Fondo per l'occupazione per l'anno 2008, 30 milioni di euro.

- **Comma 524 – Inserimento liste di mobilità licenziati per riduzione personale da aziende sino a 15 dipendenti**

Per il periodo 31.12.2008 i suddetti lavoratori possono essere iscritti nelle liste di mobilità senza titolo alla relativa indennità, mentre per finanziare le agevolazioni alle imprese che assumono detti lavoratori dalle liste di mobilità, ai sensi dell'art.8 L.223/91 sono disponibili per l'anno 2008, 45 milioni di euro, in aggiunta ai 37 milioni di euro previsti per il decorso anno.

- **Commi 526 e 527 – Reinserimento lavorativo**

Percorsi formativi sono previsti per favorire il reinserimento lavorativo di alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'INPS attraverso l'erogazione di voucher formativi. Apposito Decreto del Ministero del lavoro fisserà le modalità di ripartizione di fondi destinati alla formazione.

- **Comma 531 – Contratti di solidarietà senza CIGS**

E' prorogata al 31.12.2008 la possibilità di stipulare contratti di solidarietà senza CIGS, ma con un contributo economico del Ministero del lavoro pari al 50% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro da ripartire in misura pari tra lavoratori ed imprese, che sono escluse dalla disciplina della CIGS.

- **Commi da 539 a 546 – Bonus per assunzioni nelle zone meridionali**

Si prevede un credito di imposta per i datori di lavoro che nel corso dell'anno 2008 incentivano le assunzioni a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise con riferimento alle zone soggette alle deroghe previste dall'art.87 paragrafo 3 lettere a) e c) del Trattato della Comunità Europea.

Il credito è concesso per gli anni 2008 – 2009 e 2010 ed è pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, che sale a 416 euro in caso di donne lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato fornita a nel Regolamento (Ce) n.2204/02 della Commissione del 5/12/2002.

L'incremento occupazionale che dà titolo al bonus va considerato al netto delle diminuzioni in società controllate o collegate. E' da sottolineare che per le nuove iniziative ogni lavoratore assunto vale ai fini dell'incremento.

Occorre rispettare i contratti nazionali, e le norme in materia di sicurezza, ed inoltre non devono essersi verificate riduzioni dell'occupazione nelle imprese interessate periodo 1/11 - 31/12/2007 per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

Nel caso di impresa subentrante ad un'altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito di imposta spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

Infine si richiamano i commi 545 e 546 in cui si disciplina la decadenza dal bonus con le varie situazioni che la determinano e il riconoscimento del credito di imposta ai soci di cooperative di lavoro, in quanto equiparati ai dipendenti. Le previsioni sopra esposte sono subordinate all'autorizzazione della Comunità Europea.

- **Commi da 549 a 582 – Incentivi all'occupazione**

Dal 2008 si prevede lo stanziamento di 50 milioni annui per la stabilizzazione e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro previa stipula da parte delle Regioni rientranti negli obiettivi di Convergenza dei Fondi strutturali UE di specifica convenzione con il Ministero del Lavoro.

Nel limite di spesa di 55 milioni annui dal 2008 il Ministero del Lavoro può stipulare convenzioni con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili e l'attuazione di politiche attive del lavoro per la stabilizzazione dei lavoratori ASU, che risultano a disposizione degli stessi comuni da almeno un triennio.

E' prevista la possibilità da parte degli Enti utilizzatori dei lavoratori ASU, in deroga ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa per il personale di procedere alle assunzioni di ruolo a tempo indeterminato con inquadramento nelle categorie A e B di lavoratori ASU e dei soggetti utilizzati dai comuni sulla base di convenzioni nonché ad assunzioni ed assunzioni a tempo determinato con inquadramento nelle categorie C e D secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti ed attraverso procedure selettive. Infine si stabilisce che il Ministero del Lavoro, previa intesa con la Conferenza permanente Stato - Regioni, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, può concedere un contributo ai comuni con meno di 50 mila abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con onere a carico del bilancio comunale da almeno 8 anni.

- **Commi da 569 a 576 – Acquisti di beni e servizi da parte delle PP.AA**

Sono dettate le disposizioni per la razionalizzazione delle procedure circa gli acquisti di beni e servizi delle PP.AA. ricorrendo all'accordo quadro Consip per tutti i soggetti tenuti ad osservare la normativa nazionale ed UE sugli appalti pubblici.

- **Commi da 589 a 593 - Posta elettronica nella P.A. e Servizi VOLP**

Il CNIPA è chiamato a verificare il rispetto dell'obbligo di utilizzare la posta elettronica tra le PP.AA. in misura superiore al 50 % della corrispondenza inviata, avvertendo che il mancato rispetto comporterà la riduzione dell'esercizio successivo del 30% delle risorse per l'invio della corrispondenza cartacea.

Inoltre le PP.AA., dal 1 gennaio 2008 ovvero dalla scadenza dei contratti riguardanti i servizi di telefonia, hanno l'obbligo di utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo internet" (VOLP)

Infine si stabilisce la riduzione per i Ministeri delle spese postali e telefoniche in misura pari a 7 milioni di Euro nel 2008, a 12 milioni di euro nel 2009 ed a 14 nel 2010.

Articolo 3

- **Commi da 76 a 79 – Lavoro flessibile nelle PP.AA.**

Si riduce l'utilizzazione dei rapporti di lavoro flessibili e si prevede che gli incarichi esterni siano affidati soltanto a soggetti "di particolare e comprovata specializzazione universitaria", pur consentendosi alcune specifiche eccezioni (componenti organismi di controllo interno e di nuclei di valutazione).

Le PP.AA. assumono esclusivamente con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme di lavoro contrattuali flessibili previste dal Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali per periodi non superiori a tre mesi fatta eccezione per le sostituzioni relative alla maternità relativamente alle autonomie territoriali, in cui il relativo provvedimento deve contenere il nominativo del soggetto che viene sostituito.

In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto ovvero la sostituzione per il lavoratore utilizzato con altre tipologie contrattuali, mentre eventuali esigenze straordinarie saranno fronteggiate dalle

PP.AA. interessate attraverso l'assegnazione temporanea di dipendenti di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 6 mesi non rinnovabili, fermo restando che la contrattazione non può derogare le disposizioni di cui sopra.

Infine si stabilisce che la presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Economia devono ricevere comunicazione circa l'impiego dei lavoratori socialmente utili da parte di PP.AA. attraverso le corrispondenti convenzioni.

Le disposizioni prevedono le conseguenze che si determinano in caso di riduzione delle limitazioni sopracennate nei riguardi dei rapporti costituiti, agli effetti del risarcimento del danno nei confronti dei lavoratori utilizzati, a carico dei dirigenti responsabili che abbiano violato le disposizioni in materia di assunzione con dolo o colpa grave, nonché rispetto alle stesse amministrazioni che non potranno procedere a nuove assunzioni per il triennio successivo alla violazione contestata.

Le regole di cui sopra tuttavia non si applicano alle assunzioni riguardanti una serie di situazioni e specifici enti, interessati a specifici programmi e/o impegni di servizio indifferibili.

- **Commi 80 e 81 – Limiti al lavoro a tempo determinato ed allo straordinario nelle PP.AA.**

Il primo potrà essere instaurato in misura non superiore al 35% rispetto alla spesa sostenuta allo stesso titolo nel 2003, mentre il secondo dovrà essere utilizzato contenendo la spesa entro il limite del 90% delle risorse destinategli nel 2007.

- **Comma 85 - Orario di lavoro**

Si modifica l'art.17 del Decreto legislativo n. 66/03 prevedendo che per il personale di ruolo del Servizio sanitario nazionale svolgono le regole di orario previste nei contratti nazionali nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e salute dei lavoratori.

- **Comma 86 – Durata graduatorie concorsi pubblici**

Con la modifica del testo dell'art.35 del D.Lvo 165/01 si stabilisce che “ le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le PP.AA. rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”.

- **Commi da 90 a 106 – Stabilizzazione dei precari**

Sono previste le seguenti indicazioni:

- o Alle procedure di stabilizzazione dei precari le PP.AA. possono ammettere anche personale a tempo determinato già in servizio da almeno tre anni (anche non continuativi), in virtù dei contratti stipulati prima del 28.9.2007. Nelle more delle procedure di stabilizzazione le amministrazioni continueranno ad avvalersi del personale precario.
- o E' fornita una specifica interpretazione sul limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'art.1 della legge 296/06 riguardante la stabilizzazione del personale volontario di vigili del fuoco.
- o Le PP.AA. entro il 30.06.2008 redigono i piani per la stabilizzazione di personale non dirigenziale.
- o Le PP.AA. statali, le agenzie, le Amministrazioni regionali e locali possono continuare ad utilizzare il personale assunto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dalla legge 296/06, mentre con DPCM da emanare entro marzo 2008 saranno stabiliti i requisiti e le modalità di valutazione per l'assimilazione del personale precario ai co.co.co. ai fini della stabilizzazione, a cui vengono destinati nuovi fondi.
- o I contratti di formazione e lavoro non convertiti entro il 31.12.2007 sono prolungati sino al 31.12.2008.
- o La trasformazione dei contratti da part-time a full time devono avvenire nel rispetto delle regole generali sulle assunzioni, dando la precedenza ai soggetti di rapporto a tempo parziale che ne hanno fatto richiesta.
- o Nel 2008, i bandi per assunzioni a tempo indeterminato nelle PP.AA. possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% per personale non dirigenziale con tre anni di lavoro a tempo determinato con contratto stipulato prima del 28.09.2007 ed il riconoscimento di un punteggio per l'attività svolta come co.co.co. per almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio antecedente al 28.09.2007 stipulati anteriormente a tale data.

- **Commi da 120 a 121 – Assunzioni enti locali**

Sono stabilite norme specifiche per l'assunzione negli enti locali sottoposti al patto di stabilità e condizioni per derogare ai tagli di spesa.

- **Comma 123 – Collocamento obbligatorio**

Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'art.1 comma 2 legge 23.12.1998 n.407 e successive modificazioni sono estese agli infermi o in alternativa al coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo al trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.